



POR FESR 2007-2013

Fondo Unico Regionale per le Attività Produttive

**Avviso pubblico
per la presentazione di
Progetti per Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale**

Bando Ordinario

Legge 598/94 – Art. 11

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Risorse
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Oggetto degli interventi
- Art. 5 – Spese ammissibili a contributo
 - Art. 5.1. Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese
 - Art. 5.2. Spese ammissibili
- Art. 6 – Determinazione del contributo concedibile
- Art. 7 – Presentazione delle domande
- Art. 8 – Informazioni sul procedimento amministrativo
 - Art. 8.1. – Responsabile del procedimento
 - Art. 8.2. – Istruttorie formale
 - Art. 8.3 – Istruttoria valutativa
- Art. 9 – Attività del Comitato Tecnico di Valutazione
- Art. 10 – Formazione della graduatoria
- Art. 11 – Divieto di cumulo
- Art. 12 – Modalità di erogazione
 - Art. 12.1. Erogazione anticipo del contributo
 - Art. 12.2. Erogazione saldo del contributo
- Art. 13 – Rendicontazione del progetto
- Art. 14 – Variazioni
- Art. 15 – Controlli in loco e ispezioni
- Art. 16 – Revoca dei Contributi
- Art. 17 – Tutela della Privacy
- Art. 18 – Rispetto delle norme comunitarie
- Art. 19 – Note specifiche
- Art. 20 – A chi rivolgersi per informazioni

ALLEGATI

- Allegato a) - Tavola Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato b) - Settori di Attività compresi nei cluster del Distretto Tecnologico dell’Umbria
- Allegato c) – Modulo di domanda
 - Allegato 1- L’impresa
 - Allegato 2 – Il Progetto
 - Allegato 3 – Tabella per la determinazione dei costi agevolabili
 - Allegato 4 – Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per imprese di nuova costituzione
 - Allegato 5 – Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria standard
 - Allegato 6 – Dichiarazione del legale rappresentante
- Allegato d) – Schema di polizza fideiussoria
- Allegato e) – Richiesta di erogazione di anticipo
- Allegato f) – Schema di Rapporto Tecnico Intermedio
- Allegato g) – Richiesta di erogazione del saldo
- Allegato h) – Schema di Rapporto finale di Ricerca
- Allegato i) – Criteri per la determinazione dei Costi

ALLEGATI COMUNI

- Allegato B “carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013”
- Allegato C “definizione di PMI”
- Allegato D “Benefici aiuti di Stato”
- Allegato D bis “Dichiarazione Benefici Aiuti di Stato”

Art. 1 – Finalità

1. Con D.G.R. del 27 Luglio 2009 n.1116, in attuazione del POR FERS 2007/2013 Asse I ed Asse III, la Regione Umbria ha definito per l'anno 2009 un sistema articolato di strumenti a sostegno della competitività e dell'innovazione del sistema delle imprese regionali.
2. Il presente bando prevede la concessione di contributi sulle spese sostenute dalle Piccole e Medie Imprese (PMI) di produzione e/o servizi, a valere su progetti finalizzati alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse, stanziate secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1116/2009 citata, ammontano ad € 5.000.000,00 e potranno essere incrementate con le risorse che si renderanno eventualmente disponibili, attraverso economie realizzate e/o ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. La domanda di ammissione al bando può essere presentata dalle PMI¹ che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi e intendano realizzare interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - iscrizione, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAR;
 - operatività nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte ad alcuna procedura concorsuale.
2. Gli interventi dovranno essere relativi ad uno dei settori di attività ammissibili ed essere realizzati presso una unità locale dell'impresa:
 - ubicata nel territorio della Regione Umbria e risultante dalla visura camerale;
 - funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto;
 - avente un Codice ATECO 2007 ammissibile ai sensi dell'Allegato 1.
4. I soggetti richiedenti le agevolazioni oggetto del presente bando devono infine attestare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art.4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007² (vedi Allegato D).
5. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di ammissione al presente bando; nel caso di presentazione di domande multiple sarà considerata valida solo quella inviata per prima.
6. Ciascuna impresa potrà presentare domanda di ammissione a più bandi del "Pacchetto competitività" – edizione 2009 purché la componente progettuale attivata siano inequivocabilmente differenti.
7. Nel caso in cui la domanda di ammissione al bando non presenti una descrizione chiara ed esaustiva degli elementi differenziativi della componente ricerca industriale e

¹ Per essere definita PMI l'impresa deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui Decreto MAP del 18 aprile 2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di PMI, così come individuati nella raccomandazione della Commissione (n. 2003/361/CE del 16 maggio 2003, GUUE n. 124 del 20 maggio 2003. Vedi Allegato XXXX)

² In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 1223 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296.

sviluppo sperimentale sarà valutata solo nell'ambito della domanda presentata per prima in ordine cronologico e sarà considerata esclusa nelle altre domande presentate.

8. L'impresa potrà rinunciare espressamente ad una domanda di ammissione già presentata, prima o contestualmente alla presentazione di una domanda di ammissione per uno degli altri bandi del Pacchetto. La rinuncia dovrà essere comunicata formalmente a: Regione Umbria, Direzione Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, Servizio Politiche di Sostegno alle imprese – Via Mario Angeloni n. 61, 06124 Perugia

Art. 4 – Oggetto degli interventi

I progetti presentati dovranno avere una durata non superiore a 18 mesi e potranno comprendere attività di ricerca industriale purché i relativi costi non superino il 40% del totale dei costi ammessi del progetto.

- Per Ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- Per Sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può, inoltre, trattarsi di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati ad uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Per i settori tessile e abbigliamento possono considerarsi attività di sviluppo sperimentale le attività, unitariamente considerate, di progettazione, prototipazione e sperimentazione per la realizzazione di campionatura qualora vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi.

Art. 5 – Spese ammissibili a contributo

Art. 5.1 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando e comunque fatturate in data successiva alla presentazione della domanda medesima. In ogni caso il progetto dovrà

essere avviato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'esito. A tal fine si considerano:

- la data del timbro di spedizione della domanda posta dall'ufficio postale accettante;
 - la data dei titoli di spesa ⁽⁴⁾ e dei relativi pagamenti.
2. Nel caso in cui per il medesimo bene o servizio siano stati emessi più titoli di spesa, la spesa riferita al bene o servizio medesimo corrisponderà all'importo complessivo dei relativi titoli emessi.
3. Gli importi della spesa complessiva del progetto presentato indicato in domanda e/o successivamente verificato:
- a seguito di istruttoria economico – finanziaria e tecnico scientifica;
 - in sede di rendicontazione, ai sensi del successivo art. 13,
- dovranno essere compresi entro i seguenti limiti minimi e massimi a pena di esclusione dalla richiesta di agevolazione:

limiti minimi e massimi di ammissibilità della spesa sul progetto:

SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
€ 130.000,00	€ 1.000.000,00 ovvero a €1.250.000,00 nel caso di progetti relativi ad uno dei cluster del Distretto Tecnologico dell'Umbria

Art. 5.2 – Spese ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) ***spese per personale dipendente di ricerca*** (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
- c) ***costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari***. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;
- d) ***servizi di consulenza*** e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca. Tali spese non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto. In questa voce verranno incluse:
 - spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l'attività di ricerca e/o sviluppo sperimentale;
 - spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.
- e) ***materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca***. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la

protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiera e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto nell'allegato "criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi" al modulo di domanda. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Art 6 – Determinazione del contributo concedibile

1. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 800/2008 pubblicato sulla G.U.C.E. il 9 Agosto 2008 e dalla D.G.R. n. 1111 del 3 settembre 2008 "Regolamento della commissione Europea 800/2008 del 6 agosto 2008. Istituzione regime di aiuto a favore della Ricerca Industriale e dello Sviluppo Sperimentale ex artt. 30 e 31".
2. L'agevolazione a favore delle PMI è concessa secondo la seguente misura di intervento:
contributo in conto capitale pari al:
 - 35% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di sviluppo sperimentale;
 - 60% del costo del progetto ammesso all'agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale;In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.
3. Le informazioni in ordine agli aiuti sono state comunicate ai sensi del Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 9 agosto 2008.
4. Per le aree della Regione Umbria di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma ammissibili agli aiuti a finalità regionale elencate all'allegato B è prevista una maggiorazione di contributo pari al 5% che dovrà essere calcolata direttamente sul contributo richiesto al momento della presentazione delle domanda di ammissione.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al bando dovranno essere inviate in busta chiusa, complete della documentazione prevista ai commi successivi, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata A.R. indirizzata a: Regione Umbria, Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro, Servizio Politiche di Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni n. 61, 06124 Perugia. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "**L. 598/94 – Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Bando Ordinario 2009 Regione Umbria**" identificativa del presente Bando.
2. Come già indicato al precedente art.3 punto 4., ciascuna impresa non potrà presentare più di una domanda sul presente bando.
3. La presentazione delle domande medesime dovrà avvenire a decorrere dall' 8 febbraio 2010 ed entro e non oltre il 19 aprile 2010. A tal fine farà fede la data del timbro di spedizione della domanda apposto dall'ufficio postale accettante.
4. Non saranno ammesse le domande di ammissione al bando per le quali la domanda stessa risulterà:

- a) non presentata attraverso il servizio postale;
 - b) inviata in data precedente all' 8 febbraio 2010;
 - c) inviata oltre il termine ultimo del 19 aprile 2010;
 - d) priva del modulo di domanda e dei relativi allegati;
 - e) priva della sottoscrizione in originale del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - f) priva del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente, che valida la sottoscrizione della domanda medesima.
5. La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente sugli appositi moduli disponibili all'indirizzo internet www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it sezione "Pacchetto Competitività 2009" e corredata di tutta la documentazione ivi elencata. Ultimata la compilazione della domanda di ammissione il file dovrà essere salvato e conservato dall'impresa richiedente l'agevolazione mentre la stampa dovrà essere inviata alla Regione Umbria secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti.
6. Al fine di consentire la gestione telematica delle domande il soggetto gestore provvederà alla successiva richiesta alle imprese che hanno presentato richiesta di agevolazione, di completare la documentazione nei termini temporali previsti nel successivo art. 8.3 – "Istruttoria valutativa" mediante l'invio dei documenti informatici occorrenti fornendone specifica procedura per l'acquisizione telematica.
7. Saranno altresì escluse le imprese che abbiano fruito, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, di specifici aiuti tra quelli elencati all'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 e già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea (allegati D e D bis).
6. Il Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese e/o il Soggetto Gestore potranno richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, a mezzo fax e/o raccomandata a/r e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti.

Art. 8 – Informazioni sul procedimento amministrativo

Art. 8.1 – Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Lavoro – Servizio II Politiche di Sostegno alle Imprese – via Mario Angeloni 61 – 006124 Perugia
2. Dirigente Responsabile del Servizio e di Attività: Daniela Toccacelo, indirizzo e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it. Per richiesta informazioni indirizzo e-mail sostegnoimprese@regione.umbria.it, telefono 075 504 5737 – 075 5045717.

Art. 8.2. – Istruttoria formale

1. Le domande di ammissione pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale per verificare:
 - la completezza della documentazione presentata;
 - la rispondenza delle domande medesime ai requisiti di ammissibilità oggettivi e soggettivi previsti dal presente bando;
 - l'assenza di cause di esclusione.
2. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.

Art. 8.3 – Istruttoria valutativa

1. I progetti verranno selezionati attraverso una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e s.m.i
2. La valutazione economico-finanziaria e tecnico-scientifica delle domande ritenute ammissibili a seguito dell' istruttoria formale, definiti gli eventuali contraddittori ai sensi del citato art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, sarà effettuata dal soggetto gestore, soggetto esterno alla Regione Umbria.
3. Al fine dell'acquisizione informatica delle richieste di ammissione il soggetto gestore invierà alle imprese che hanno presentato richiesta di contributo una comunicazione dove saranno dettagliate le modalità per la registrazione presso l'infrastruttura telematica definendo così le credenziali di autenticazione necessarie per lo svolgimento della procedura di invio telematico della richiesta di agevolazione.
4. Una volta superata la procedura di autenticazione all'infrastruttura telematica l'impresa potrà inviare telematicamente al soggetto gestore la documentazione che l'impresa stessa ha già inviato, in formato cartaceo, alla Regione Umbria al momento della presentazione della richiesta di agevolazione.
5. L'attività istruttoria sarà diretta a verificare:
 - a) l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
 - b) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto;
 - c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
 - d) la capacità finanziaria dell'impresa beneficiaria a realizzare il progetto;
 - e) nei casi dovuti, l'effettiva rispondenza dei contenuti del progetto al profilo richiesto per l'appartenenza ad uno dei quattro cluster previsti dal Distretto Tecnologico dell'Umbria: materiali speciali metallurgici, meccanica avanzata, meccatronica, microtecnologie e le nanotecnologie (vedi Allegato 2).
6. Per l'espletamento delle attività di cui ai punti a), b), c) ed e) sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della richiesta di ammissione, il soggetto gestore si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito dello specifico Albo del MUR nonchè nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.
7. La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto (sopraccitato punto d) viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa allegata alla richiesta di ammissione che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

A) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > \frac{CP - I}{2}$

CN = Capitale Netto³ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

CP - I = costo del progetto al netto dell'intervento minimo in conto capitale pari al 35% del costo del progetto medesimo.

B) *parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\frac{OF}{F} < 7\%$*

OF^4 = oneri finanziari netti annuali quali risultano dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;

F^5 = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione stessa.

In assenza di un bilancio chiuso ed approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione, l'accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Per i soggetti di recente costituzione (cioè **società di capitali** che alla data di presentazione della domanda non dispongono di un bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero **società di persone** che alla data di presentazione della domanda non dispongono di un bilancio chiuso al 31/12 dell'anno precedente la data di presentazione della domanda, in quanto costituite successivamente al citato 31/12 dell'anno precedente), l'accertamento della capacità finanziaria delle imprese a realizzare il progetto è effettuato

³ pari al Totale del "Patrimonio Netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

⁴ Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003.

⁵ Pari al valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

dal soggetto gestore sulla base del solo parametro di “congruenza fra capitale netto e il costo del progetto” di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell’importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA prodotto alla data di presentazione della richiesta di ammissione. Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA prodotto alla data di presentazione della richiesta di ammissione, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b) conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale risultante dal Certificato di iscrizione alla CCIAA prodotto alla data di presentazione della richiesta di ammissione, che risultino deliberati e versati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c) eventuale quota di capitale sociale deliberata e non versata, che risulti alla voce a) dell’attivo dello Stato Patrimoniale “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire a titolo di aumento di capitale sociale entro la data di richiesta della prima erogazione.

Per le imprese di nuova costituzione il parametro di onerosità della posizione finanziaria a valore nullo.

Per le richieste di ammissione il cui iter istruttorio si conclude con un pre-esito negativo, il Gestore provvede alle relative comunicazioni all’impresa proponente e alle successive azioni ai sensi dell’Art. 10 bis della L. 241/90.

Art. 9 – Attività del Comitato Tecnico di Valutazione

1. Terminata la fase di istruttoria valutativa effettuata dal soggetto gestore lo stesso invia alla Regione Umbria gli esiti istruttori delle richieste di agevolazione presentate con indicazione dei progetti ammissibili, di quelli esclusi e delle operazioni decadute. A tali esiti dovranno essere allegate le relazioni degli esperti tecnico-scientifici.
2. Le domande ritenute ammissibili a seguito di istruttoria valutativa saranno deliberate da un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) appositamente istituito.
3. L’attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria è effettuata secondo i criteri indicati all’art. 10 applicati dal CTV.

Art. 10 - Formazione della graduatoria

1. La regione Umbria provvederà all’assegnazione dei punteggi per la formazione della graduatoria, ferma restando l’attribuzione della riserva di cui al precedente paragrafo 2 a favore dei progetti rientranti in una dei quattro cluster del DTU, sulla base dei seguenti punteggi:
 - a) soggetti beneficiari che presentano iniziative progettuali rientranti in uno dei quattro cluster previsti dal Distretto Tecnologico dell’Umbria (materiali speciali metallurgici, meccanica avanzata, meccatronica, microtecnicologie e le nanotecnologie): 1 punto
 - b) il rapporto tra l’ammontare delle consulenze ammesse e costo del personale ammesso moltiplicato per 100 determinerà il punteggio in base alla seguente tabella:

0 – 10	2 punti
da 10 a 15	1,80 punti
da 15 a 20	1,60 punti
da 20 a 25	1,40 punti
da 25 a 30	1,20 punti
da 30 a 40	1 punto
da 40 a 50	0,80 punti
da 50 a 60	0,60 punti
da 60 a 100	0,40 punti
oltre 100	0,20 punti

c) punteggio derivante dal rapporto tra l'ammontare ammissibile della componente ricerca industriale e costo totale del progetto ammissibile moltiplicato per 5;

d) soggetti beneficiari che presentano iniziative progettuali in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca⁶ i cui costi ammissibili sono pari ad almeno il 10% del costo totale ammissibile del progetto: 0,5 punti.

e) soggetti beneficiari che aderiscono ad iniziative progettuali interregionali:

1 punto. Al fine della dimostrazione di tale condizione l'impresa richiedente il contributo dovrà fornire copia dell'atto di costituzione dell'ATI o del consorzio o copia del protocolli di intesa sottoscritto per l'iniziativa interregionale ovvero qualunque forma giuridica idonea a documentare la sussistenza della suddetta iniziativa.

2. In caso di parità di punteggio i progetti interessati verranno ordinati in modo crescente sulla base del risultato del rapporto OF/F “parametro di onerosità della posizione finanziaria”.
3. Nel caso in cui in sede di rendicontazione del progetto ammesso non vengano mantenuti uno o più dei valori dei parametri sopra indicati si procederà al ricalcolato del punteggio assegnato all'impresa beneficiaria. Qualora il nuovo punteggio risulti inferiore al punteggio in graduatoria dell'ultima l'impresa ammessa a contributo, il contributo sarà revocato d'ufficio.

Art. 11 – Divieto di cumulo

1. I contributi sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.
2. L'agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca e allo Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia L.266/97, ovvero con le agevolazioni concesse da Fonti di Garanzia previsti da leggi regionali. Inoltre, l'agevolazione concessa è compatibile per lo stesso progetto con la fruizione del credito di imposta di cui ai commi 280-284 della legge n. 296/2006 così come modificati dalla legge n. 244/2007 art. 1 comma 66.

Art. 12 - Modalità di erogazione

⁶ Per Centri di Ricerca si intendono gli Enti di Ricerca inclusi, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco consultabile sul sito <http://www.anagrafenazionalericerche.it/AnagrafeRicerca/EPR.aspx>, e le imprese iscritte alla data di presentazione della domanda all'Albo dei Laboratori del MUR ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2000 (consultabile sul sito http://www.miur.it/0003Ricerca/0139FAR_0231Albo_d/cf3.htm).

1. L' impresa dovrà inviare le richieste di erogazione del saldo del contributo e/o di erogazione dell'anticipo di cui ai successivi punti 1 e 2 del presente bando a Regione Umbria – Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet <http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it> compilata in ogni sua parte e completa della documentazione relativa.

Art. 12.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'erogazione dell'anticipo sul contributo concesso potrà essere disposta, su richiesta dell'impresa beneficiaria redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, solo a seguito della presentazione di idonea **documentazione** attestante l'attuazione del progetto di ricerca per un valore complessivo pari almeno al 20% delle spese ammesse. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà presentare copia delle fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, e dalla relativa documentazione di pagamento.
2. L'anticipo erogabile, a seguito della verifica della documentazione prodotta, è pari al **70%** del contributo spettante.
3. La liquidazione dell'anticipo potrà essere disposta dalla Regione Umbria solo a seguito di presentazione di idonea polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da primarie compagnie assicurative o istituti di credito, della durata di **trentasei mesi** a fare data dall'erogazione dell'importo garantito, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (**Allegato 4**).
4. Nel caso in cui l'impresa richieda l'anticipo del contributo, è riconosciuto, a titolo di "de minimis", un rimborso a copertura degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 2 % "una tantum" sull'importo garantito; tale rimborso verrà erogato con la liquidazione del saldo del contributo, ai sensi del successivo art. 12.

Art. 12.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Le richieste di erogazioni dovranno essere presentate alla Regione Umbria, dalle imprese richiedenti, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione stessa, disponibile sul sito internet www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione relativa (allegato 5).
2. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto.
3. Le imprese beneficiarie che abbiano richiesto ed ottenuto l'erogazione dell'anticipo del contributo ai sensi del precedente art. 12.1, potranno presentare nella domanda di erogazione del saldo del contributo anche la richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per il rilascio della fideiussione; in tal caso, qualora in sede di domanda di ammissione non abbiano richiesto il contributo ai sensi della regola "de minimis" ex Reg.(CE) 1998/2006, dovranno produrre la dichiarazione di cui all' "Allegato D bis".
4. Le erogazioni sono assoggettate, ove dovuto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Regolamento CE n. 1828/2006 l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione Umbria, trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea.

Art. 13 – Rendicontazione del progetto

1. La richiesta di erogazione a saldo delle imprese beneficiarie dovrà pervenire alla Regione Umbria ai sensi di quanto previsto all'art. 12.2 .
2. Il servizio Politiche di sostegno alle Imprese provvederà all'invio, tramite il soggetto gestore, del progetto di ricerca rendicontato all' esperto incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell'ambito dello specifico Albo del MUR nonchè nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione per la valutazione sia della conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.
3. Al fine di determinare il contributo effettivamente spettante verranno esaminati da parte del Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese, i titoli di spesa rendicontati ed i relativi pagamenti. Per l'ammissibilità delle relative spese, il pagamento dei titoli di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario. Tale pagamento deve risultare effettuato in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione al bando ed entro il termine ultimo di realizzazione del progetto.
4. Fermo restando quanto previsto nell'allegato "Criteri per la determinazione, imputazione e documentazione dei costi" al momento della presentazione della richiesta di erogazione a saldo le imprese dovranno presentare copia di tutti i titoli di spesa rendicontati con allegati i relativi pagamenti compresa copia di tutte le buste paga del personale dipendente inserito nel progetto con indicazione della modalità e della data di pagamento.
5. In particolare per la rendicontazione del costo del personale oltre alla copia delle buste paga con attestazione della data e della modalità del pagamento, l'impresa dovrà presentare una attestazione da cui risulti l'ammontare degli oneri riflessi di natura fiscale e previdenziale relativi alla retribuzione e ai compensi giustificati da busta paga e che sono stati versati con indicazione degli estremi del pagamento o dei moduli di riferimento.
6. In merito alla voce materiali nelle schede di prelievo dal magazzino deve essere data indicazione della fattura di acquisto riferita ai materiali prelevati (numero e data).

Art. 14 – Variazioni

1. Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore che:
 - nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 - nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni espleterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
2. Fermo restando il limite massimo degli importi di contributo in conto interessi e di contributo in conto capitale concessi sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato a quello ammesso all'intervento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola voce di costo (personale, spese generali, etc) fino ad un incremento non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso all'intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

Art. 15 – Controlli in loco e Ispezioni

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea ed effettuati da funzionari regionali coadiuvati dal soggetto gestore. Tali controlli potranno essere effettuati, successivamente alla verifica amministrativa, sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I suddetti controlli sono finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel precedente art. 17, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 57 del Reg. (CE) 1083/06.

Art. 16 - Revoca dei contributi

1. L'erogazione dei contributi cessa nei casi di:
 - a) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - b) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
 - c) interruzione dell'iniziativa per cause anche non imputabili all'impresa beneficiaria.
2. Nei casi sopra indicati, i contributi eventualmente già erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto gestore.
3. I contributi sono revocati nei seguenti casi:
 - a) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
 - b) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;
 - c) nel caso in cui in sede di rendicontazione del progetto ammesso l'impresa non mantenga uno o più dei valori dei parametri indicati nel paragrafo 8 e in base al ricalcolo del punteggio quest'ultimo risulti inferiore al punteggio in graduatoria dell'ultima l'impresa ammessa a contributo

Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Banca e/o dall'esperto emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare con riferimento al luogo di svolgimento del progetto.

I contributi sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti.

Inoltre nei casi sub a), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

4. Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito dei precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dalla Regione Umbria secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Art. 17 – Tutela della Privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. si comunica che il trattamento dei dati avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, secondo i principi dell'art. 11, ed in particolare quelli di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza.
2. I dati personali verranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento, anche per fini statistici.
3. Il titolare del trattamento è la Regione Umbria - Giunta Regionale, nella persona del Presidente, con sede in via Pievaiola 23 – 06124 Perugia.
4. Il Responsabile del trattamento, ai sensi del Regolamento della Giunta regionale approvato con D.G.R. del 27 luglio 2007 n. 1285 e della Determinazione Direttoriale n. 9919 del 3 novembre 2009, è il Dirigente responsabile del Servizio Politiche di sostegno alle imprese: Dott.ssa Daniela Toccacelo, Tel. 075.5045737, e-mail: sostegnoimprese@regione.umbria.it;
Responsabile esterno del trattamento, per le attività affidate in base ad apposita convenzione: Webred S.p.a.

Art. 18 – Rispetto delle norme comunitarie

1. Il regime di aiuto relativo al presente bando applicato ai sensi del Reg. CE 800/2008 del 6 Agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 9 agosto 2008 è il seguente:
X3/2008 Regime di aiuto a favore della ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale pubblicato nella G.U.C.E. C/249/2009 il 17 Ottobre 2009.
3. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente bando entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente bando.

Art. 19 – Note specifiche

1. L'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Reg. CE n.1828/2006 l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione, trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea.
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddirittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Politiche di sostegno alle imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche di

Sostegno alle imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

6. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR, di fronte al T.A.R. dell'Umbria.

Art. 20 – A chi rivolgersi per informazioni

Per informazioni di carattere generale:

- consultare i siti internet:
 - www.regione.umbria.it, sezione “Bandi”
 - www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it

Per informazioni tecnico/amministrative:

- rivolgersi direttamente al Servizio politiche di Sostegno alle Imprese
www.sostegnoimprese.regione.umbria.it
075 5045737
075 5045717